



# CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA SERVIZI ALLE PERSONA SETTORE SERVIZI SOCIALI

Tel. 030.7405.501/545/554

[servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it)

[protocollo@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:protocollo@comune.palazzolosulloglio.bs.it)

[protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it)

## AVVISO PUBBLICO

Contributo Regionale di Solidarietà 2023

D.G.R. XII/298 del 15 Maggio 2023

### **1. Caratteristiche del Contributo Regionale di Solidarietà anno 2023.**

Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, della Legge Regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP), in comprovate difficoltà economiche e in condizioni di indigenza. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento, nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

### **2. Requisiti di accesso, destinatari e decadenza del contributo.**

#### Requisiti di accesso

Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 7, comma 3, dei seguenti requisiti:

1. appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
2. assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
3. possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
4. assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
5. possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale

4/2017.

*Nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono ai servizi abitativi pubblici*

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso.

Il contributo regionale di solidarietà decorre dalla data di stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 4/2017.

L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 1.850 euro.

Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 16/2016, qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, i comuni e le Aler si fanno carico dei costi della locazione sociale.

Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.

*Nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche*

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro.

L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 3. Ove possibile, la suddetta domanda è presentata contestualmente all'anagrafe dell'utenza.

Per presentare domanda per l'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà è necessario essere assegnatario di un alloggio S.A.P. di proprietà del Comune di Palazzolo sull'Oglio, ed essere in

possesso dei seguenti requisiti entro la data di scadenza del presente Avviso:

1. appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
2. essere assegnatari da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
3. essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
4. assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
5. essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.

### **3. Importo massimo assegnabile.**

L'entità del Contributo Regionale di Solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a € 2.700,00 per gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche e fino a € 1.850,00 annui per gli assegnatari di servizi abitativi pubblici in condizione di indigenza.

Le risorse disponibili per l'assegnazione dei predetti contributi ammontano a complessivi € 5.601,86.

### **4. Modalità e tempi per la presentazione della domanda.**

Al fine di ottenere il contributo di solidarietà, gli interessati in possesso dei requisiti di cui al punto 2) potranno presentare domanda compilando il modulo allegato al presente Avviso (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Palazzolo sull'Oglio) e allegando copia fronte e retro di un documento d'identità e dell'attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio del 06 dicembre 2023 deve essere inviata al seguente indirizzo mail: [protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it)

In alternativa è possibile prendere contatti con l'Ufficio Alloggi nei giorni di martedì e venerdì dalle h. 9.30 alle h. 12.00 per fissare un appuntamento.

## **5. Istruttoria della domanda.**

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Palazzolo sull'Oglio, dott.ssa Piera Valenti, che avvalendosi del Nucleo di Valutazione, definirà la graduatoria dei beneficiari, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Assegnatari in condizione di indigenza secondo l'ordine di ISEE crescente;
2. Assegnatari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente;

Il contributo sarà assegnato in via prioritaria agli assegnatari che presentano una situazione debitoria dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché eventuale debito pregresso della locazione sociale.

In relazione al numero di istanze presentate e al fine di assicurare l'accesso alla misura ad un numero rilevante di assegnatari il contributo, fermo restando i limiti massimi previsti dal r.r. 11/2019, il contributo potrà essere:

- determinato in misura non superiore alla situazione debitoria dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale;
- riproporzionato nei valori massimi assegnabili al singolo assegnatario, in relazione alle somme disponibili annualmente.

## **6. Controlli.**

Qualora, a seguito di controlli effettuati in merito alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, risultasse che il Contributo Regionale è stato indebitamente percepito, l'ente provvederà alla revoca immediata del beneficio e al recupero dello stesso.

## **7. Riferimenti normativi.**

- Legge Regionale 8 Luglio 2016 n. 16
- Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4
- Regolamento Regionale 10 Ottobre 2019 n. 11

## **8. Richiesta chiarimenti e informazioni.**

Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Alloggi nei giorni di martedì e venerdì ai seguenti numeri di telefono **030/7405531** e **030/7405568**.

## **9. Informativa sul trattamento dei dati.**

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Avviso verranno utilizzati ai sensi del

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (U.E.) 2016/679 e dei decreti legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente Avviso. I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

IL DIRIGENTE  
AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
Dott.ssa Piera Valenti

documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate